

# Personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario provinciale di Trento

#### DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

#### Percentuali di contribuzione

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
02/07/2002	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	* vedi nota

- \* Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:
- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31 dicembre 2000;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale optante:
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 o con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

#### NB:

Con CCPL 15/09/2006 sono state rettificate le date di cui sopra, allineandole a quanto disposto dal DPCM 20 dicembre 1999. La prassi di gestione amministrativa ha comunque sempre fatto riferimento dal DPCM 20 dicembre 1999.

# Opzioni quota lavoratore

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

ONDO INTEROMINEET ERTERVORTORI DIE ENDERTINDEE TREMINO METO MOIGE: ENDORTORIDE								
dal	al quota lavoratore		calcola su	fonte				
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31 dicembre 2000								
02/07/2002	ad oggi	2%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL				
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dall'01/01/2001 o a tempo determinato in corso o successivo al								
30/05/2000								
02/07/2002	ad oggi	2%; 3%; 4%; 5%; 6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL				

CCPL 02/07/2002: Il dirigente associato al Fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a scaglioni dell'1% della retribuzione utile ai fini TFR fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale.

#### Destinatari

#### LABORFONDS

Dal 02/07/2002 può aderire al Fondo il personale dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi.

## Altre informazioni

#### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

- Dal 02/07/2002 fino al 15/09/2006 la retribuzione utile ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR è quella definita dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto del personale delle Autonomie locali. La retribuzione utile al calcolo del TFR comprende tutte le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:
  - indennità di missione e di trasferimento;
  - rimborsi spese di missione e di trasferimento;
  - compensi in natura per la quota on assoggettata a contribuzione;
  - retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
  - assegno per il nucleo famigliare
  - compensi da articolazione ed Agenzie dell'Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi pere attività di docenza e similari.

A decorrere dalle retribuzioni pagate dal 1° gennaio 2007, ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR dei dirigenti iscritti a Laborfonds è considerata la retribuzione corrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione delle seguenti voci:

- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare.
- Per il calcolo della quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS) si deve fare riferimento a quanto disposto dal DPCM 20 dicembre 1999. "L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione (...) prendendo a riferimento il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità)."

#### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Regime di TFS/TFR:
  - CCPL 02/07/2002: A decorrere dal 1° gennaio 2002 nei confronti del personale che aderisce ad un fondo pensione cessa di essere applicato il TFS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal DPCM 20 dicembre 1999.
  - CCPL 15/09/2006: A decorrere dal 1° gennaio 2001 nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31/12/2000 che aderisce a LABORFONDS cessa di essere applicato l'IPS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
- In prima applicazione, l'adesione espressa dai dipendenti entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2002. Successivamente l'adesione ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
- Variazione dell'aliquota di contribuzione:
  - CCPL 20/07/2002: Il dirigente associato può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni
  - anno dandone comunicazione scritta all'Ente entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

    CCPL 15/09/2006: A decorrere dalla data di stipulazione del predetto CCPL il dirigente associato può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1º gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta all'Ente entro il 30 novembre dell'anno precedente.

# CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

Indice: 15/09/2006 CCPL 2002/2005 parte normativa ed economica 02/07/2002 CCPL 1998/2001

# 15/09/2006

#### Art. 132 - Previdenza complementare

1. In merito alla previdenza complementare si rinvia a quanto disciplinato dall'Allegato 4).

# Allegato 4) - Regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare

#### Art. 1 - Trattamento di fine rapporto

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 che aderisce a LABORFONDS cessa di essere applicato l'IPS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
- 2. A decorrere dalle retribuzioni pagate dal 1° gennaio 2007, ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR dei dirigenti iscritti a Laborfonds è considerata la retribuzione corrisposta ai dirigenti medesimi, ad esclusione delle seguenti voci:
- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare.

#### Art. 2 - Anticipazione del TFR

- 1. In attesa della possibilità per i lavoratori di poter beneficiare presso il fondo pensione dell'anticipazione sul TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile, l'Azienda provvede direttamente alla concessione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge provinciale e sulla base dei finanziamenti previsti ed in relazione alla disciplina definita dalla contrattazione collettiva provinciale di settore.
- 2. Il dipendente rilascia all'Azienda una procura irrevocabile a garanzia del recupero dall'INPDAP dell'anticipazione del TFR nonché delle rivalutazioni dell'anticipazione stessa, calcolate secondo i parametri di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del codice civile.

# Art. 3 - Adesione ai fondi pensione

- 1. Il personale dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige (LABORFONDS).
- 2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo e di ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.
- 3. L'adesione espressa dai dipendenti ha effetto, ai fini della contribuzione, dal 1° giorno del mese successivo all'opzione stessa.

# Art. 4 - Contribuzione

- 1. Sono versate a LABORFONDS, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:
- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 1, con ritenuta a carico del lavoratore;
- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 1, con versamento a carico dell'Azienda.
- 2. Sono contabilizzate dall'INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al fondo pensione complementare cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico complementare ovvero con diritto al riscatto della posizione individuale: la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2000;

la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 per tutto il personale;

il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti dal 1° gennaio 2001.

- 3. I versamenti al fondo pensione complementare cui possono aderire i lavoratori, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il dipendente associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti al comma 1, a scaglioni dell'1% della retribuzione utili ai fini TFR fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'Azienda. Il dipendente può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni anno, dandone comunicazione scritta all'Azienda entro il 30 novembre dell'anno precedente.
- 4. L'Azienda ed il dirigente versano a proprio carico € 2,58 ciascuno all'atto dell'iscrizione del dirigente al Fondo di previdenza complementare regionale.

# Art. 5 - Norma di prima applicazione

- 1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano anche ai dipendenti che hanno aderito a LABORFONDS in applicazione degli articoli da 106 a 109 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2 luglio 2002 della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione ai fondi pensione complementare previsti dal DPCM 20 dicembre 1999.
- 2. I dipendenti assunti dal 1º gennaio 2001 al 1º gennaio 2002 e che hanno aderito a LABORFONDS in applicazione degli articoli da 106 a 109 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2 luglio 2002 della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa, possono confermare la loro adesione e la conseguente contabilizzazione del cento per cento dell'accantonamento annuo per il TFR a favore del fondo pensione complementare, oppure optare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, per la sospensione di ogni contribuzione a favore del fondo pensione complementare. In quest'ultimo caso il trattamento di fine rapporto accantonato figurativamente e liquidato ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 sarà quello relativo al solo periodo dalla data di adesione alla previdenza complementare alla data di entrata in vigore del presente contratto.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai dipendenti che hanno presentato domanda di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto in applicazione dell'articolo 107 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2 luglio 2002 della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa.

# 02/07/2002

# Art. 106 - Trattamento di fine rapporto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato che aderisce a LABORFONDS cessa di essere applicato il TFS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal DPCM 20 dicembre 1999.

#### Art. 107 - Anticipazione del TFR

- 1. In attesa della possibilità per i lavoratori di poter beneficiare presso il fondo pensione dell'anticipazione sul TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro provvede direttamente alla concessione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge provinciale e sulla base dei finanziamenti previsti ed in relazione alla disciplina definita dalla contrattazione collettiva provinciale di settore.
- 2. Il dipendente rilascia all'Amministrazione una procura irrevocabile a garanzia del recupero dell'anticipazione del TFR dall'INPDAP per la parte eccedente l'eventuale credito nei confronti dell'Amministrazione.
- 3. L'anticipazione del TFR rivalutata secondo i parametri di cui al comma 4 dell'art. 2120 viene recuperata dal TFR medesimo.

#### Art. 108 - Adesione ai fondi pensione

- 1. Il personale dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige (LABORFONDS).
- 2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo e di ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.
- 3. In prima applicazione, l'adesione espressa dai dipendenti entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2002. Successivamente l'adesione ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

## Art. 109 - Contribuzione

1. Sono versate a LABORFONDS, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:

- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con ritenuta a carico del lavoratore;
- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro.
- 2. Sono contabilizzate dall'INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al fondo pensione complementare cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico complementare ovvero con diritto al riscatto della posizione individuale:
- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2001;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale;
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti dal 1° gennaio 2002.
- 3. I versamenti ai fondi pensione complementare cui possono aderire i lavoratori, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il dirigente associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti al punto a) del comma 1 a scaglioni dell'1% della retribuzione utili ai fini TFR fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'Ente. Il dipendente può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni anno, dandone comunicazione scritta all'Ente entro il 30 ottobre dell'anno precedente.
- 4. L'Azienda ed il dirigente versano a proprio carico Lire 5.000/Euro 2,58 ciascuno all'atto dell'iscrizione del dirigente al Fondo di previdenza complementare regionale.